



---

# **IPAB COLONIE ALPINE VERONESI**

## **Via Righi, 8**

## **37135 VERONA**

Fondazione eretta in Ente con Decreto Luogotenenziale 26 Aprile 1917 n. 766.

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza di 1<sup>a</sup> cl.  
(Decreto Prefettizio 2 Dicembre 1959, n. 36147)


Classificata in Ente di classe 1/B  
(Decreto n. 13 del 18/01/1999 Giunta Regionale –Direzione Servizi Sociali)

## **STATUTO ORGANICO**

Approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto  
n.° 461 del 15 Maggio 1985

Modificato con Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto  
n. 1612 del 19 Luglio 1991

Modificato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi  
Sociali n. 284 del 10/11/2006.



---

**ART. 1**

L'Ente " Colonie Alpine Veronesi", con sede in Verona, è stato istituito nel gennaio 1893 ed eretto in Ente Morale con decreto luogotenenziale 26 aprile 1917 n° 766 è Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza di I<sup>a</sup> classe per effetto del Decreto Prefettizio 2.12.1959, n. 36147.

**ART. 2**

Scopo dell'Ente è di gestire servizi socio-sanitari-assistenziali di tipo residenziale e territoriale con particolare riguardo ai minori e agli anziani intesi come i beneficiari diretti dei servizi erogati, sia come campo di attività di studio, ricerca, sperimentazione.

L'Ente potrà effettuare attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Le attività sopra riportate saranno inserite nel quadro organico delle scelte nazionali, regionali e locali tendente ad una rete di servizi sociali aperti e non settorializzati.

**ART. 3**

Le modalità di funzionamento delle singole gestioni ed attività saranno disciplinate da appositi regolamenti che potranno essere anche distinti.

**ART. 4**

L'Ente (che non persegue fini di lucro) provvede al raggiungimento dei suoi fini con le rette di accoglimento, i contributi della Regione, degli altri Enti Locali e dello Stato, i proventi derivanti dall'esercizio di attività svolta su delega o convenzione con gli altri Enti Locali o nazionali, le rendite patrimoniali e le eventuali offerte.

**ART. 5**


Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili descritti nell'inventario. Tale patrimonio può venire variato ed alimentato con trasformazioni patrimoniali, obblazioni, donazioni, legati ed emarginazioni di quanti abbiano desiderio di aiutare e potenziare l'Istituzione.

**ART. 6**

L'Ente è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da Sette membri che dura in carica lo stesso numero di anni previsto dalla Legge per i Consiglieri Comunali.

Sia il Presidente che i Membri sono sempre rieleggibili in deroga a quanto disposto dall'Art. 10 della Legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modificazioni.

I Consiglieri esercitano le loro funzioni sino a quando i loro successori assumo l'incarico.



**ART . 7**

L'opera del Consiglio Direttivo è fiancheggiata da quella di un gruppo di "Soci", così denominati per tradizione.

L'Ente, sin dal suo sorgere, ha avuto in essi i principali promotori di ogni iniziativa, i generosi elargitori di cospicui lasciti e la fonte di continui aiuti materiali diretti o indiretti e di apporto di nuove idee.

I Soci sono tenuti a versare all'Ente una quota minima stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo; i Soci morosi, dopo essere stati sollecitati per iscritto, saranno considerati decaduti.

**ART . 8**

Le domande di associazione (che dovranno essere controfirmate da almeno un Socio a titolo di presentazione) vengono vagliate dal Presidente, che provvede a disporre l'iscrizione.

Avverso la decisione del Presidente i richiedenti non ammessi possono ricorrere al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza assoluta dei componenti.

**ART . 9**

I Membri del Consiglio Direttivo sono nominati come segue:

- sei dall'Assemblea dei Soci
- uno dal Consiglio Provinciale di Verona.

Dopo la nomina, nella sua prima adunanza, il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Ove si debba provvedere a surrogazioni ordinarie per morte, rinuncia o per sopravvenuta incompatibilità di alcuno dei Membri, i nuovi eletti durano in carica quanto sarebbero durati i surrogati.

**ART . 10**

Il Consiglio Direttivo si raduna in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ad ogni invito del Presidente quando lo stesso lo giudichi opportuno o gliene sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando intervengono il Presidente, o chi fa le veci, e almeno tre Consiglieri.

Le votazioni sono fatte e le deliberazioni adottate secondo le norme vigenti.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica su pronuncia del Consiglio stesso.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.



**ART. 11**

Il Consiglio Direttivo provvede all'Amministrazione dell'Ente ed al suo regolare funzionamento secondo quanto stabilito dalle vigenti Leggi. Decide su ricorsi presentati da coloro i quali hanno richiesto di essere ammessi quali Soci ed hanno visto la loro domanda respinta dal Presidente.

In particolare compete al Consiglio di deliberare intorno:

- a) alle nomine e assunzione di personale;
- b) all'alienazione, all'appalto, all'acquisizione dei beni e dei servizi, all'accettazione - salvo autorizzazioni di Legge - di donazioni, eredità, legati ed in generale alla conclusione dei contratti;
- c) al bilancio preventivo, al conto consuntivo, alla destinazione delle nuove maggiori entrate e allo storno dei fondi di bilancio;
- d) ai ricorsi e alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio e alle relative transazioni;
- e) alla misura delle rette e dei corrispettivi per servizi prestati in attuazione delle finalità istituzionali;
- f) alle linee ed ai programmi fondamentali dell'attività dell'Ente;
- g) ad ogni altro adempimento demandato al Consiglio di Amministrazione dell'Ente da Leggi e Regolamenti statali e regionali.


**ART. 12**

Il Presidente rappresenta l'Ente in tutti i suoi atti e contratti, convoca almeno una volta all'anno il Consiglio Direttivo e svolge i suoi compiti secondo quanto stabilito dalle vigenti Leggi.

In particolare, il Presidente:

- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Ente;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le riforme qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con la autorità tutoria.
- adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone nel più breve tempo al Consiglio Direttivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere fatta con invito scritto recapitato con preavviso di almeno tre giorni ( non computando nè il "dies a quo" nè il "dies ad quem") nel caso di convocazione ordinaria e di almeno 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.



**ART. 13**

L'Assemblea dei Soci, oltre che ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo, ha anche una funzione consultiva: i suoi pareri sono preventivi e non vincolanti ; sono obbligatori per quanto concerne:

- 1) l'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi;
- 2) le eventuali modifiche dello Statuto;

L'Assemblea dei Soci può essere consultata circa qualunque altro oggetto che il Consiglio Direttivo o il Presidente credessero opportuno sottoporle.

I pareri dell'Assemblea dei Soci vengono verbalizzati dal Segretario e letti dal Presidente al Consiglio.

Su invito del Presidente un Socio potrà assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e in tal caso far inserire a verbale eventuali sue osservazioni.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, il quale vi sarà tenuto, tra l'altro, dietro domanda di almeno 20 soci.

Nell'avviso di convocazione sarà in ogni caso unito l'ordine del giorno della riunione.

I Soci potranno chiedere al Presidente di essere straordinariamente convocati per essere uditi dal Consiglio Direttivo; la richiesta dovrà essere accolta se deliberata dalla Assemblea dei Soci a maggioranza relativa.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di un numero di Soci pari ad almeno il doppio del numero dei Consiglieri in carica; ogni Socio potrà rappresentare per delegazione soltanto un altro Socio; nel caso in cui per tre convocazioni successive non si raggiungesse il numero legale, il parere si intenderà come dato positivamente; nel caso di convocazione per l'elezione dei sei Membri del Consiglio Direttivo e di tre sedute deserte consecutive, il Presidente uscente informerà il Presidente della Giunta Regionale.

**ART. 14**

Il servizio di Tesoreria è effettuato dalla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno o da altro Istituto di Credito nominato dal Consiglio Direttivo.

**ART. 15**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, dalla Regione Veneto e dallo Stato saranno emanate.